

## 4. La Società di Mutuo Soccorso

### 4.4 Gli organi sociali

#### 4.4.3 Il Collegio sindacale

Il Collegio dei Sindaci rappresenta l'organo di controllo interno della Società di Mutuo Soccorso e la sua costituzione è prevista esplicitamente dall'art. 3 della legge n. 3818 del 1886 che parla più precisamente di comitato dei sindaci. I suoi componenti vengono nominati dall'assemblea e sono scelti anche tra i non soci, contrariamente a quanto avviene per i membri del Consiglio di Amministrazione che, come si è già detto, devono appartenere necessariamente alla categoria dei soci.

La nomina a sindaco è soggetta ad accettazione da parte degli eletti, anche se non è richiesta generalmente alcuna particolare formalità. Sarà quindi sufficiente che i sindaci dichiarino per iscritto alla Mutua l'accettazione dell'incarico, precisando che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o di incompatibilità secondo quanto previsto dai principi giuridici generali che presiedono all'attività del controllo legale dei conti e degli atti di gestione in genere.

La durata della nomina è in genere triennale e, normalmente, in tale periodo i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Sarà comunque lo Statuto, a norma dell'art. 3 a fissare la durata e le attribuzioni del collegio dei sindaci.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrerà allo stesso il sindaco supplente più anziano che possieda, se richiesti, gli eventuali medesimi requisiti del sostituto. I nuovi sindaci così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato di quelli che hanno sostituito.

Non viene quindi modificata mai la durata in carica del Collegio dei sindaci che rimarrà sempre quella indicata nello statuto.

E' opportuno sottolineare che nell'Assemblea dei soci

convocata per la nomina dei sindaci in sostituzione di quelli venuti a mancare, la capacità di scelta dei soci è totale. Potranno quindi essere eletti sia i sindaci supplenti subentrati temporaneamente, sia soggetti diversi, estranei o meno, fino a quel momento, alla compagine sociale.

Se dovessero risultare eletti quali effettivi i sindaci supplenti, l'Assemblea dovrà provvedere anche al rinnovo di tali cariche.

Per quanto riguarda la qualificazione professionale richiesta ai sindaci, la legge istitutiva non dice alcunché. Non appare comunque improprio rifarsi a quanto previsto dal codice e dalle leggi speciali per definire la qualificazione del sindaco. A tale riguardo infatti il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, accogliendo le disposizioni della VIII Direttiva CEE, ha introdotto l'obbligo di costituire il Collegio dei Sindaci delle società commerciali esclusivamente con Revisori Contabili, con soggetti quindi qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.

Il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi, hanno ritenuto infatti che l'organismo competente al controllo legale dei conti dovesse essere formato esclusivamente da soggetti dotati di una opportuna capacità professionale e qualificazione, entrambe idonee a sopportare le conseguenti responsabilità.

A fronte delle chiare disposizioni previste dalle norme che hanno recepito le direttive comunitarie si pone però il dettato dell'art. 2535 C.C., 2° comma, che, in deroga alle norme sulle S.p.A. richiamate dall'art. 2516 C.C., continua ad escludere per le sole società cooperative l'applicazione dell'art. 2397 C.C., commi secondo e terzo.

Permane quindi per tale tipo di società la possibilità di nominare nel Collegio dei sindaci, soggetti non abilitati e quindi non iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Tenuto conto del quadro appena descritto si pone l'obbligo di formulare alcune ulteriori considerazioni.

Se la norma dell'art. 2535 C.C. poteva ritenersi giustificata in

base alla volontà del primo estensore del Codice Civile, che voleva garantire la massima partecipazione delle varie categorie di soci, tenuto conto di livelli patrimoniali e dimensioni allora non rilevanti, attualmente tali presupposti non appaiono più idonei a giustificare la citata norma di deroga.

L'incongruenza appena evidenziata appare chiaramente determinata da un mancato coordinamento fra norme di legge nazionali e comunitarie che il legislatore dovrà sanare quanto prima.

Non appare possibile infatti conciliare i compiti e le rilevanti responsabilità che gravano sui sindaci con l'assenza o l'assoluta incertezza in merito alla loro qualificazione professionale in materia giuridico-contabile.

Una novità in materia si è già determinata con la Lg. 7 agosto 1997, n. 266, art. 21 che ha introdotto la nuova figura della "piccola società cooperativa".

Con la definitiva emanazione della legge che la riguarda infatti, nella piccola società cooperativa è diventata obbligatoria la nomina del Collegio sindacale formato da revisori contabili se il capitale sociale è superiore o uguale a 200 milioni, se lo prevede l'atto costitutivo oppure quando per due esercizi successivi vengono superati i limiti di cui all'art. 2435-bis C.C. previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

In considerazione della accresciuta difficoltà del compito che compete ai soggetti tenuti al controllo legale dei conti, la ottava direttiva comunitaria ha formulato quali premesse a tutto il proprio dettato normativo alcuni principi estremamente semplici ma anche assai precisi:

- 1) nelle società in cui è obbligatoriamente previsto il controllo legale dei conti, i soggetti cui affidare tale compito devono essere persone abilitate allo svolgimento di tale attività;
- 2) le legislazioni nazionali degli stati membri della CEE possono esentare da tale obbligo le società di minore dimensione secondo

le disposizioni contenute nell'art. 11 della IV Direttiva.

Non appare chiaro quindi se, in base quanto enunciato per le società di capitali e per le cooperative, quali siano le disposizioni che si applicano alle società di Mutuo Soccorso, che, come ricordato, sono obbligate dalla legge n. 3818/1886 alla nomina del Collegio sindacale. Non è chiaramente specificato infatti se deve valere o meno una assimilazione alle società cooperative con l'affermazione della corrispondente esclusione di dover scegliere i sindaci fra i revisori contabili. Per altro verso, tenuto conto che quella appena indicata è la regola generale e che per le cooperative è stata invece formulata una esplicita deroga, si dovrebbe comunque ritenere che i sindaci delle Società di Mutuo Soccorso debbano essere anch'essi revisori contabili.

Il sindaco una volta nominato dovrà procedere ad una serie di atti e verifiche che anche se non previsti obbligatoriamente, è bene svolgere subito dopo la nomina. Sarà opportuno che i sindaci verificano singolarmente che l'accettazione della nomina sia stata formulata da parte di tutti i componenti il collegio. Ulteriormente dovrà essere accertata la congruità della eventuale retribuzione che deve essere deliberata dall'assemblea, tenendo presente i minimi imposti dalle tariffe professionali, se applicabili.

Tra i compiti che lo Statuto generalmente affida al collegio dei sindaci rientra :

- a) vigilare sull'andamento della Società e in particolare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nel caso in cui la Società di Mutuo Soccorso fosse obbligata alla loro tenuta ;
- c) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società di Mutuo Soccorso;
- d) convocare l'assemblea quando non vi provveda l'organo

competente.

Relativamente alla natura del controllo operato dal Collegio Sindacale, da sempre si è determinato nella dottrina un acceso dibattito riguardo al fatto se il controllo dei sindaci deve consistere in un controllo formale o in un controllo di merito, registrandosi sul tema, svariate e contrapposte e posizioni.

Differentemente dal campo dottrinale, in quello giurisprudenziale tale dibattito è stato di fatto risolto nel senso che il controllo sindacale deve essere, non soltanto diretto a verificare la legittimità degli atti posti in essere dagli amministratori, bensì anche esteso al merito della gestione. Si sono espressi infatti in tal senso svariati Tribunali ed in particolare quelli di Milano, Torino e Palermo.

Volendo chiarire tali concetti possiamo osservare che per controllo di legittimità si intende il giudizio sulla legalità degli atti, cioè sulla liceità delle deliberazioni e sulla conformità di esse e della loro esecuzione alle norme di legge.

Per controllo di merito si intende invece quello relativo alla valutazione della opportunità e convenienza economica degli atti.

Per quanto riguarda l'accuratezza che deve essere posta nei controlli, alla periodicità, all'ampiezza e all'approfondimento che devono avere, occorre ricordare che al sindaco è richiesta la diligenza del mandatario, ossia una diligenza adeguata alla complessità contabile-amministrativa delle verifiche da eseguire e commisurata alla preparazione professionale che per lo svolgimento di tale attività deve essere posseduta (artt. 1176 e 1710 Cod. Civ.).

Parallelamente a quanto previsto dalla legge istitutiva per gli amministratori è prevista dalla medesima norma (art. 5, comma 4, L. 3818/1886) la responsabilità penale anche per i sindaci che abbiano volutamente esposto notizie false sulle condizioni della società o nascosto in tutto o in parte fatti riguardanti le medesime condizioni nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali o nelle

relazioni rivolte all'assemblea generale o al tribunale.